

Risposta n. 4

OGGETTO: Consulenza giuridica - Commercio oro da investimento - Esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 11), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Le società aderenti a [ALFA], «operano nel campo della produzione e commercio dell'oro di cui alla Legge n. 7 del 2000 (oro da investimento e Materiale d'oro ad uso industriale) e, in tale contesto operativo-commerciale, per espressa previsione dell'art. 10, comma 1, n. 11, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, le cessioni di oro da investimento sono esenti dall'imposta IVA. Inoltre, per oro da investimento si intende l'oro sotto forma di lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.

A tal proposito, di recente, il Comitato europeo IVA [rectius la Commissione Europea - n.d.r.] a seguito di un quesito posto da un Paese comunitario, nel Working Paper n. 1000 del 19 ottobre 2020, ha esaminato il disposto letterale dell'art. 344 della